



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 97 del 08/11/2017

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Erogazione dei servizi connessi agli adempimenti di cui al D . Lgs. 81/2008 ed al D. Lgs 106/2009. Affidamento incarico. CIG: Z2920ABA90

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso:

- che al 31/12/2016, nell'ambito degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed al D. Lgs. n. 106/2009, si è concluso l'incarico per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di medico competente e sorveglianza sanitaria del Comune di Soveria Mannelli e che, di conseguenza, l'Amministrazione Comunale, con propria delibera n. 62 del 22/05/2017, ha emanato atto d'indirizzo agli uffici per il conferimento di nuovo incarico;
- che all'oggi è parimenti concluso anche il servizio triennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Soveria Mannelli, affidato con determina dirigenziale n. 48 del 21/05/2010 ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, coordinato con il D. Lgs. 03/08/2009, n. 106;

Considerato:

- opportuno, per ragioni di economicità ed efficacia del servizio, ricomprendere tutti i servizi obbligatori connessi con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 in un unico affidamento;
- che con determina n. 90 del 23/10 /2017 è stata indetta una indagine di mercato - richiesta di preventivi di spesa, finalizzata all'individuazione di un soggetto esperto con idonea esperienza e capacità professionale, cui affidare l'incarico concernente l'erogazione, a favore dell'Ente, dei servizi connessi agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 ed al D. Lgs 106/2009;
- che nell'ambito dell'affidamento devono essere ricomprese le seguenti attività obbligatorie:
 - a) assunzione incarico di RSPP ed attività connesse come per legge;
 - b) accertamento della rispondenza alle norme della situazione aziendale di fatto, degli obblighi assolti e da assolvere e della documentazione in atti;
 - c) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - d) organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, con assistenza in sede e designazione del personale addetto;
 - e) redazione del documento di Valutazione del Rischio Rumore;
 - f) redazione del Documento di Valutazione del Rischio Vibrazioni;
 - g) redazione del Piano per la gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei lavoratori;
 - h) designazione del medico competente con obbligo di svolgimento delle prestazioni di controfirma del Documento di Valutazione e sopralluogo sui posti di lavoro, unitamente al RSPP;
 - i) sorveglianza sanitaria, iter diagnostico con onere delle prove di analisi, visite preventive e visite periodiche con giudizio di idoneità;
 - j) predisposizione ed attuazione di programmi informativi, formativi e di addestramento ai sensi del D. Lgs 81/2008 e del D. Lgs. 106/2009 comprendenti i corsi di formazione informazione ed addestramento del personale, il corso di formazione addetto primo soccorso aziendale, il corso di formazione addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza D.M. 10/03/1998;
 - k) redazione del Documento di Valutazione rischio stress lavoro correlato.

Dato atto:

- che con nota prot. n. 6381 del 23/10/2017 sono stati richiesti preventivi alle seguenti ditte:
 - 1) SIAL SERVICE s.r.l. con sede in Caraffa di Catanzaro - Zona industriale, con email pec del 23/10/2017 all'indirizzo posta@sialservice.cz.it;
 - 2) ING. MASSIMO ELIA con sede in Lamezia Terme alla via G. De Stefani, 1, con email pec del 23/10/2017 all'indirizzo elia.massimo@ingpec.eu;
 - 3) SERVICE & BUSINESS sas con sede in Curinga alla via F. fiorentino, 20, con email pec del 25/10/2017 all'indirizzo serviceebusiness@pec.it;
- che le ditte hanno trasmesso propria offerta-preventivo, acquisita agli atti d'ufficio;
- che sulla base dei criteri di convenienza ed economicità, per come stabilito con determina n. 90 del 23/10/2017, il preventivo più rispondente a tale criteri è risultato quello offerto dall'ing. Massimo Elia, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6658 dell'8/11/2017, per un

importo di € 2.800,00 oltre IVA e cassa di previdenza per ciascuno dei tre anni previsti dall'affidamento, per un totale di 3.552,64 €/anno e, per tutti i tre anni di durata dell'affidamento, per complessivi 10.657,92 € (dicomi euro diecimilaseicentocinquantesette/92);

Considerato:

- che prima di attivare un'autonoma procedura, il dirigente competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;
- che ad oggi risulta attiva una convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto il servizio che si intende acquisire denominata "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3 - Lotto 6 per le regioni Basilicata, Calabria, Sicilia";
- che, inoltre, i Comuni non sono obbligati ad aderire alle Convenzioni CONSIP, in quanto la legge prevede la possibilità di ricorrervi oppure di utilizzarne i parametri di prezzo- qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti;
- che tale servizio non risulta presente sul MEPA;
- che, pertanto, per quanto sopra e sulla base della normativa vigente, è possibile procedere in autonomia, rispetto all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico come prescritto dall'art. 7 del D.L. 7 Maggio 2012, n. 52 convertito con legge 6 Luglio 2012, n. 94;

Visto il preventivo inviato alla stazione appaltante per il servizio di cui all'oggetto dalla ditta ELIA ING. MASSIMO, con sede a Lamezia Terme, alla via G. De Stefani, 1, P.IVA 02066750791 ammontante ad € 2.800,00 oltre i.v.a al 22% e cassa di previdenza per ciascuno dei tre anni previsti dall'affidamento, per un totale di 3.552,64 €/anno, per complessivi 10.657,92 € per tre anni a partire dalla sottoscrizione del contratto, ritenuto congruo e conveniente per l'Ente per gli obiettivi da conseguire in ordine all'obbligo di legge;

Considerato che le voci che interessano, confrontate con i costi della convenzione presente in CONSIP, presentano cifre notevolmente inferiori e risultano quindi più vantaggiose per l'Amministrazione;

Ritenuto:

- che il valore dei servizi *de qua*, dell'importo complessivo di € 10.657,92 per tre anni risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00, e che pertanto per l'affidamento dei servizi medesimi possa applicarsi l'art. 36 comma 2 lettera a) di cui al D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017 (Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici);
- che, pertanto, per quanto sopra e sulla base della normativa vigente, è possibile procedere in autonomia, rispetto all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico come prescritto dall'art. 7 del D.L. 07/05/2012, n. 52 convertito con legge 06/07/2012, n. 94;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato:

- che il fine che l'Amministrazione intende raggiungere è quello di attuare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- che l'oggetto del contratto consiste nella fornitura del servizio relativo agli adempimenti alla normativa sopra richiamata;
- che la scelta del contraente è operata con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/16;

Dato atto che gli importi dei servizi di cui al presente affidamento possano imputarsi sulle apposite dotazioni previste nel capitolo 1054 del bilancio comunale, sufficientemente capienti, per gli anni 2017, 2018 e 2019;

Visto lo schema di contratto, allegato sub "A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2017, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 - *Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*, ed in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs 56/2017, correttivo del D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 – *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- il D. Lgs 03/08/2009, n. 106 – *Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81*;
- la legge 136/2010 ed in particolare l'articolo 3, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
- Il piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con delibera di G.C. n.39 del 22/03/2017.

Acquisito con nota prot. n. 6671 del 8/11/2017 il certificato di regolarità contributiva a nome dell'In. Massimo Elia, rilasciato da Inarcassa e con l'esito favorevole alla data del 8/11/2017;

Dato altresì atto:

- che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della regolarita' tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2014.
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, dell'art. 42 d.lgs 50/2016 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DETERMINA

- di approvare il preventivo offerto dall'Ing. Massimo Elia con sede a Lamezia Terme, alla via G. De Stefani, 1, P.IVA 02066750791 ammontante ad € 2.800,00 oltre i.v.a al 22% e cassa di previdenza per ciascuno dei tre anni previsti dall'affidamento, per un totale di 3.552,64 €/anno, per complessivi 10.657,92 € per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
- di conferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, in coerenza con i principi contenuti nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*"; all'ing. Massimo Elia con sede a Lamezia Terme, alla via G. De Stefani, 1, P.IVA 02066750791, l'incarico per l'erogazione dei servizi connessi agli adempimenti obbligatori a carico del Comune di Soveria Mannelli connessi al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per un periodo di anni tre a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
- di approvare lo schema di contratto per il conferimento dell'incarico per l'erogazione dei servizi in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., allegato sub "A" alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- di imputare sul capitolo di bilancio n. 1054, appositamente dedicato, l'importo omnicomprensivo pari ad € 3.552,64 per ognuno degli anni di durata del servizio affidato;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è l'ing. Pasqualino Nicotera, responsabile dell'Area Tecnica, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
- di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che all'esito dell'indagine preliminare, ovvero prima della determinazione di affidamento, sarà richiesto specifico CIG;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- di Pubblicare il presente Atto all'albo pretorio on line dell'ente, per almeno quindici giorni consecutivi, in ottemperanza alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii. ed, altresì, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33 / 2013 e s.m.i., sottosezione bandi di gara e contratti.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.